

REGOLAMENTO (CE) N. 514/2006 DELLA COMMISSIONE**del 30 marzo 2006****recante deroga al regolamento (CE) n. 824/2000 per quanto riguarda il termine di consegna dei cereali all'intervento in taluni Stati membri per la campagna 2005/2006**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d'intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità ⁽²⁾, prevede che, se l'offerta è ammissibile, gli operatori vengano informati al più presto del piano di consegna. A questo scopo, l'articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento dispone che l'ultima consegna al centro d'intervento per il quale è effettuata l'offerta debba aver luogo entro la fine del quarto mese successivo al mese di ricezione dell'offerta.
- (2) La campagna di commercializzazione 2005/2006 è la seconda campagna in cui si applica il regime d'intervento per i cereali nei nuovi Stati membri che hanno aderito alla Comunità europea il 1^o maggio 2004.
- (3) Grazie a condizioni climatiche favorevoli, il raccolto 2005 in questi paesi è stato di nuovo abbondante, il che ha fatto sì che il livello dei prezzi sul mercato interno scendesse leggermente al di sotto del prezzo d'intervento. Di conseguenza, sin dall'inizio del periodo d'intervento nel novembre 2005, sono stati offerti all'intervento quan-

titativi relativamente ingenti di cereali. Data l'entità dei quantitativi offerti all'intervento e la loro dislocazione geografica, il relativo termine di consegna, corrispondente al 31 marzo 2006, non può essere rispettato. Ai fini di un'adeguata presa in consegna delle offerte, è dunque opportuno prorogare il termine di consegna in deroga al regolamento (CE) n. 824/2000.

(4) Poiché la situazione di mercato presenta carattere urgente e richiede l'attuazione immediata del provvedimento in questione, occorre prevedere l'applicazione immediata del disposto del presente regolamento.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 824/2000, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, l'ultima consegna dei cereali offerti all'intervento nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia deve aver luogo entro la fine del settimo mese successivo al mese di ricezione dell'offerta, ma non oltre il 31 luglio 2006.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 21. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1068/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 65).